

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE COMO  
ORDINANZA  
21 MARZO 2013

PRESIDENTE: LAUDISIO  
ESTENSORE: MONTANARI  
PARTI: COMUNE DI CIVENNA  
(avv. Polastri)  
DIEGO MINOZIO  
(avv. Lorenzani)

**Rettifica • Richiesta ex art. 8 L. 47/48 • Presupposti • Criteri.**

*Nella domanda di rettifica ex art. 8 L. n. 47/1948 il requisito della imminenza del periculum in mora deve considerarsi intrinseco (nonché ulteriore rispetto al profilo dell'irreparabilità del danno) posto che il richiamo normativo allo schema procedimentale di cui all'art. 700 cod. proc. civ., ed attualmente agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ., non comporta una deviazione dell'istituto dal relativo schema dogmatico. Non è invocabile la tute-*

*la nelle forme del rito cautelare uniforme ove la richiesta di rettifica sia stata avanzata a distanza notevole rispetto alla pubblicazione considerata lesiva.*

**Rettifica • Caratteristiche del testo da pubblicare in via di rettifica.**

*Il testo da pubblicare in via di rettifica deve essere contenuto entro i limiti delle trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo rettificando ed il direttore non è facoltizzato ad alterare unilateralmente il testo per ricondurlo nei limiti di legge.*

**V**isto il reclamo proposto ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. dal Comune di Civenna nei confronti di dott. Diego Minonzio quale direttore responsabile del quotidiano «La Provincia» avverso l'ordinanza dep. 29 gennaio 2013 GD. dott. Febbraro, ordinanza la quale ha rigettato la domanda proposta dal Comune stesso ex art. 700 cod. proc. civ. e 8 L. 47/48 ai fini di ottenere la rettifica di un articolo pubblicato sul quotidiano di parte convenuta in data 24 gennaio 2012;

visti i motivi di reclamo e le difese svolte dalla parte convenuta e reclamata;

osservato, quanto al merito dei motivi di reclamo, che:

la impugnata ordinanza in primo luogo ha ritenuto insussistente il requisito della imminenza del *periculum in mora* ai fini della invocata misura cautelare, ed in secondo luogo ha ritenuto non perfezionato il diritto di rettifica perché esercitato dal ricorrente in difformità alle condizioni di legge;

tale assunto viene condiviso dal Collegio sotto entrambi i profili; il requisito della imminenza del pregiudizio deve infatti considerarsi intrinseco (nonché ulteriore rispetto al profilo della irreparabilità del danno) posto che il richiamo normativo allo schema procedimentale di cui all'art. 700 cod. proc. civ., ed attualmente agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ. (vedasi Cass. 4802/05, 23402/04, 4866/03) non comporta una deviazione dello istituto dal relativo schema dogmatico, come osservato non solo dalla giurisprudenza di merito citata dal giudice di prime cure ma anche dalla dottrina processualecivile, dal che discende la non invocabilità della tutela nelle forme del rito cautelare ove la richiesta di rettifica

sia stata evidenziata, come nel caso di specie (quasi un anno), a distanza notevole rispetto alla pubblicazione considerata lesiva, fatte salve altre azioni in sede di merito;

in secondo luogo, nonostante le avversarie contestazioni, appare evidente, alla luce di quanto prospettato da entrambe le parti in punto di fatto, che il testo da pubblicare in via di rettifica (e rifiutato dal reclamato) non risulta contenuto entro i limiti delle 30 righe con le medesime caratteristiche tipografiche (quindi anche della colonna) dello articolo rettificando, né è contestato il fatto che il direttore non sia facoltizzato ad alterare unilateralmente detto testo per ricondurlo nei limiti di legge;

il reclamo deve essere quindi respinto, con le conseguenze in punto di spese di lite

P.Q.M. — Rigetta il reclamo e per l'effetto pone a carico del reclamante le spese di lite della presente fase liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compenso professionale.

### RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Como ha rigettato il reclamo proposto dal Comune di Civenna, in persona del Sindaco *pro tempore*, nei confronti del direttore responsabile del quotidiano « la Provincia », avverso l'ordinanza depositata il 29 gennaio 2013 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso presentato dal Comune stesso volto ad ottenere, in via d'urgenza, l'ordine giudiziale di pubblicazione della rettifica concernente un articolo pubblicato sul quotidiano di parte convenuta nel gennaio 2012 (in generale sull'istituto della rettifica a mezzo stampa, cfr. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1987, IV, II, 404 ss.; CORASANITI, *Rettifica (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani* Roma, 1991, XXVII; GIUFFRIDA, *Diritto di rettifica - La rettifica di cui all'art. 8 legge stampa come dichiarazione di parte*, in *Giust. civ.*, 1990, I, 243; LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, CEDAM, Padova, 1989; DOGLIOTTI, *Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica*, in *Le Società*, 1984, I, 2664). Il diritto di accesso agli organi di informazione per finalità di rettifica da parte di chiunque si ritenga leso nel proprio diritto all'onore o all'identità personale o nella reputazione è disciplinato dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante « Disposizioni sulla stampa » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 439), così come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215), che impone al direttore o, comunque, al responsabile di fare « inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale » (sulla disciplina delle rettifiche divulgate tramite la carta stampata, successiva alla novella del 1981, cfr. per tutti FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. mer.*, 1984, I, 566; SANTORO, *La rettifica delle notizie nella L. 5*

agosto 1981, n. 416 (*Spunti di esegesi e commento*), in *Giust. pen.*, 1982, II, 194). La *ratio* del diritto di rettifica, è dunque, la tutela dei diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti, dell'identità personale e del contraddittorio. Tale diritto mira a ristabilire, sia pure *ex post*, a fini di completezza informativa, un dialettico rapporto tra punti di vista differenti (Pret. Roma, 12 dicembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, 1065, nonché in questa *Rivista*, 1988, con nota di ZENO ZENCOVICH, 471 ss., afferma che la pubblicazione di smentite, risposte, precisazioni ed integrazioni consente al soggetto che assume di essere stato leso da un'informazione imprecisa o fuorviante « di fare sentire la propria voce » da quella medesima tribuna dalla quale proviene la notizia potenzialmente lesiva, in ossequio al diritto di replica espressione del principio del contraddittorio (*audiatur et altera pars*). In senso analogo cfr. anche Pret. Milano, 26 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 940). Per garantire la realizzazione dello scopo dell'azione di rettifica, la richiesta giudiziale *ex art. 700 cod. proc. civ.* di pubblicazione del testo di rettifica o smentita deve essere effettuata entro un periodo di tempo non eccessivamente distante rispetto alla pubblicazione della notizia che si ritiene essere lesiva. A conferma della necessità di una certa immediatezza tra pubblicazione della notizia pregiudizievole e la pubblicazione della rettifica, l'art. 8, secondo comma, stabilisce che, per i quotidiani, la rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni dalla richiesta e, subito dopo il decorso di tale brevissimo termine, l'interessato può chiedere al giudice di disporre la pubblicazione mediante provvedimento cautelare atipico. La rettifica dunque non mira a realizzare la verità oggettiva o comunque la veridicità dell'informazione, bensì tende ad arricchire la divulgazione con una verità soggettiva, cioè con l'interpretazione dei fatti da parte di colui che si ritiene leso: l'ordinamento infatti impone al direttore della testata di diffondere tutte le rettifiche, indipendentemente dal loro contenuto, più o meno fondato (così FIGONE, *Trasferimento di azioni e rettifica a mezzo stampa* (Nota a Trib. Torino, ord., 14 marzo 1995), in *Le Società*, 12, 1995, 1604; ID., *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*, in *Le Società*, 1984, I, 2, 517; CORASANTI, *op. cit.*; DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 123). Per quanto attiene all'immediatezza dell'azione cautelare di rettifica, ad avviso del Comune reclamante non è rilevante, in generale, la sussistenza del requisito del *periculum in mora* essendo tale presupposto da considerarsi *in re ipsa* (ritengono che, nell'ipotesi di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica, i presupposti tipici della tutela cautelare debbano ritenersi impliciti o presunti dalla legge: Pret. Roma, 22 giugno 1990, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 708; Pret. Verona, ord., 18 ottobre 1991, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2559, Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2398, in *DeJure*). Ciò in quanto, in materia di diritto di rettifica, la lesione del diritto all'identità personale risulta essere implicitamente irreparabile, imminente e concreta, residuando solo uno spazio di verifica giurisdizionale in relazione all'attualità dell'interesse del soggetto che si pretenda leso dallo scritto pubblicato sulla stampa (cfr. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, cit., 413, il quale distingue il concetto di « attualità dell'interesse » da quello di « imminenza della lesione »). Questa tesi è ripresa da una parte della giurisprudenza secondo la quale, ove sussista il requisito del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è da considerarsi *in re ipsa*. « Infatti, si è ritenuto dalla giurisprudenza che l'articolo 42 della

legge 416 del 1981 tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti di applicazione del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti *ex* articolo 700 cod. proc. civ., esclude che il pretore debba accertare l'esistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum in mora*, in quanto prevalutati *in re ipsa* dalla norma stessa » (in questo senso si è espresso il Trib. Bari, ord., 13 giugno 2006, in *AIDA*, 2007, 1166, con nota di TOSATO. Analogamente, per la giurisprudenza di merito, cfr. Pret. Roma, ord., 22 giugno 1990, cit., 708; Pret. Verona, ord., 18 ottobre 1991, cit.; Trib. Milano, 25 giugno 1993, in questa *Rivista*, 1994, 1003, secondo cui la sussistenza dei requisiti della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato è stata presupposta dal legislatore mediante la tipizzazione del rimedio della rettifica sulla stampa *ex* art. 42 della L. n. 416/1981; Trib. Napoli, 26 giugno 2009, in *Giur. mer.*, 2010, 3, 702; per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 29 marzo 2003, n. 4866, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 2; Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23402, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 12; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4082, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 2; Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2398, cit. Tra i contributi dottrina più significativi cfr. CASSANO, *Il risarcimento del danno da lesione all'identità personale*, in questa *Rivista*, 1999, 1, 107; GIACHERO, *Luci ed ombre in materia di rettifica nell'illecito di diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1, 121 ss.; FACCIOLO, *responsabilità dei Mass-media per lesione dei diritti della personalità*, in *Resp. civ.*, 2004, 2, 164; BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 3, 131, spec. nota 8). L'organo giudicante, nei limiti della cognizione sommaria, dovrà valutare i presupposti esterni della domandata cautela ossia l'esistenza dell'informazione giornalistica contestata, la compiutezza e la formalità della rettifica, l'interesse ad agire del rettificante, la correttezza dell'oggetto della richiesta, l'esistenza e la rispondenza ai requisiti legali dell'informazione. D'altro canto la stessa Corte di cassazione, dovendo stabilire le regole processuali applicabili al provvedimento *de quo*, ha chiarito che il procedimento di cui all'art. 8, comma quinto, della legge recante disposizioni sulla stampa « è inquadrabile nella tutela sommaria cautelare, giacché la sua particolarità, rispetto, alla tutela cosiddetta atipica *ex* art. 700 cod. proc. civ., sta in ciò, che il « *periculum in mora* », avuto riguardo al diritto oggetto della cautela, è ritenuto comunque sussistente, nel senso, cioè, che non è necessaria una valutazione giudiziale sul punto, mentre, per il resto, esso è da annoverare tra i provvedimenti cautelari previsti da leggi speciali, con conseguente applicazione, nei termini di cui all'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ., delle disposizioni dei procedimenti cautelari in generale di cui agli artt. 669-*bis* ss. dello stesso codice » (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2003, n. 4866, cit. In senso conforme cfr. Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4082, cit.; Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23402, cit. Sull'applicabilità del rito cautelare uniforme anche al procedimento di richiesta di pubblicazione coattiva di una rettifica cfr. Trib. Roma, 27 aprile 1994, in questa *Rivista*, 1994, 538; Trib. Salerno, 29 aprile 1993, in questa *Rivista*, 1993, 1101, con nota di DINI; Trib. Pescara, 4 dicembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 882, nonché in *Giur. mer.*, 1994, 259, 836, con nota di CIRULLI). Bisogna tuttavia interrogarsi sulla natura materiale o formale del rinvio all'art. 700 cod. proc.

civ. contenuto nell'art. 8 della legge sulla stampa. La questione ermeneutica è stata risolta dalla difesa dell'Ente locale a favore della natura formale del rinvio, con ciò ritenendo che il legislatore abbia inteso rinviare solo al rito e non ai presupposti dell'azione cautelare atipica i quali, dunque, non necessitano di accertamento ai fini della concessione dell'ordine di pubblicazione delle dichiarazioni di rettifica. Tuttavia il Giudice collegiale non ha accolto queste conclusioni nell'ordinanza in commento ed in particolare la tesi evidentemente sostenuta dalla difesa del reclamante in forza della quale, data la natura autonoma del diritto di rettifica, il procedimento ex art. 700 del codice di rito previsto dalla legge sulla stampa si riduce ad un mero « scheletro procedurale » (così GIACCHERO, *op. cit.*, 121), per il quale il sindacato giurisdizionale non si estende ai presupposti tipici della tutela cautelare, ma deve limitarsi a verificare i soli presupposti indicati dall'art. 8, quinto comma, della L. n. 47/1948, accertati i quali segue la pubblicazione della richiesta di rettifica. È certamente vero che, se si considera il diritto alla rettifica come un diritto autonomo che presuppone soltanto l'affermazione e non anche la dimostrazione della lesione derivante dalla notizia che si chiede di rettificare, non vi è necessità di indagare sul *fumus boni iuris* che già è presupposto e predeterminato dal legislatore e coincide con la stessa omessa o inesatta pubblicazione della rettifica e con il positivo riscontro dei requisiti formali e di proporzionalità previsti dalle disposizioni sulla stampa. In altri termini, non è necessario che il giudice della cautela indaghi sulla verosimiglianza o probabile esistenza o fondatezza della pretesa fatta valere in quanto essa si considera automaticamente fondata, per il fatto stesso che la rettifica sia stata chiesta e non sia stata pubblicata o non lo sia stata nel modo prescritto dal richiedente. Discorso diverso deve invece essere fatto per il requisito del *periculum in mora* il quale, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., rileva sotto un duplice profilo: quello dell'irreparabilità e quello dell'imminenza. Il requisito del pericolo non va infatti accertato unicamente in relazione al carattere dell'irreparabilità, ma anche in relazione al profilo dell'imminenza (Pret. Roma, 24 novembre 1994, in *Foro it.*, 1985, I, 907). Anzi, è proprio il profilo dell'imminenza che deve essere indagato dal giudice al fine di ordinare la pubblicazione del testo di rettifica in quanto l'altro requisito può considerarsi *in re ipsa*, ossia presupposto dal legislatore, per il solo fatto che la legge ha previsto il diritto di ricorrere alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 del codice di rito in caso di omessa rettifica. In dottrina vi è chi ha precisato che « per quanto riguarda il *periculum in mora* esso va accertato non tanto in relazione al carattere dell'irreparabilità (che il legislatore considera *in re ipsa* per il solo fatto della mancata pubblicazione), quanto a quello dell'imminenza che deve essere oggetto di verifica in sede cautelare » (ARIETA, *La rettifica ex art. 8 legge sulla stampa*, in *Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme*, in ARIETA e MONTESANO (a cura di), *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, CEDAM, Padova, 2005, 735). Non diversamente altro Autore ha affermato che « la rettifica, intesa come strumento di tutela, appare un particolare rimedio connotato da un rito agile e modellato sul provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., cui, tuttavia, non risultano del tutto estranei i parametri del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sia pur in un'accezione che, calata nella procedura appositamente forgiata dal legislatore per la figura in commento, conferisce a tali requisiti una duttilità maggiormente compatibile con le intenzioni della riforma (GIACCHERO, *op. cit.*, 132).

Per quanto concerne l'immediatezza del pregiudizio che legittima la concessione dell'ordine di rettifica, la giurisprudenza di merito ha, in passato, avuto modo di affermare che la rettifica va richiesta a distanza di tempo non eccessiva dalla pubblicazione della notizia (cfr. Pret. Roma, 24 novembre 1984, cit., che, nel caso di specie, ritenne tempestiva la richiesta formulata 46 giorni dopo la pubblicazione). Inoltre, se il legislatore ha previsto il diritto di ricorrere al provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. nel caso di omessa rettifica è perché ha voluto apprestare un rimedio che consenta a chi si vede negata la rettifica di ottenerla con un provvedimento rapido ed immediato che intervenga in stretta correlazione temporale con la notizia da rettificare. Al di fuori di tale correlazione temporale bisogna ritenere che il ricorso al provvedimento d'urgenza non abbia ragion d'essere ed, anzi, costituisca una vera e propria contraddizione in termini: « considerati scopi e funzioni della rettifica, il rettificante non può non reputarsi tenuto ad agire con una certa tempestività. Una richiesta di rettifica intervenuta a distanza di anni dalla pubblicazione asseritamente lesiva dovrebbe, pertanto, venire rigettata » (GIACCHERO, *op. cit.*, 121 ss.). D'altro canto quello di rettifica è stato definito un « diritto effimero » che non ha più senso esercitare decorso un certo spazio temporale (ZENO ZENCOVICH, *Il nuovo diritto di rettifica* (Nota a Pret. Roma, 12 dicembre 1987), in questa *Rivista*, 1988, 473).

L'esercizio del diritto di rettifica è riservato, sia per l'an che per il *quomodo*, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica. Colui che chiede la rettifica deve rispettare il limite quantitativo delle trenta righe previsto dalla legge e il direttore del giornale è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dall'art. 8 della legge sulla stampa, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, in *Dir. & Giust.*, 2008). Tuttavia il direttore non ha il dovere di pubblicare il testo nel caso in cui si configurino gli estremi di un reato ovvero laddove il testo della rettifica superi il limite espressamente previsto dalla legge. Infatti, il limite delle trenta righe risulta essere imperativo ed il suo superamento esclude automaticamente il dovere del direttore di pubblicare il testo della rettifica. Il problema riguarda allora quale metro di misurazione del rigo si debba assumere a riferimento. Nell'ordinanza impugnata il giudice della cautela, seguendo l'opinione di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di merito, ha espressamente affermato che « il rigo da prendere a riferimento deve ritenersi quello dell'articolo da rettificare, atteso che il cennato art. 8 della legge sulla stampa dispone che le rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e quindi devono essere pubblicate purché contenute entro il limite di trenta righe con le medesime caratteristiche tipografiche » (così Trib. Como, ord., 29 gennaio 2013, ined.). Nello stesso senso cfr. Pret. Bari, 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 817; Pret. Tivoli, ord., 12 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 569). A venire in rilievo, dunque, è la lunghezza e la spaziatura della riga nonché il carattere tipografico; questi devono essere conformi a quelli dell'articolo cui la rettifica si riferisce (Pret. Tivoli, ord., 12 dicembre 1989, cit., ha affermato che « la lunghezza della riga — delle trenta che costituiscono il limite legale della rettifica — deve essere commisurata alla lunghezza dello spazio occupato dall'articolo og-

getto della rettifica e non a quello di una soltanto delle colonne che lo compongono al fine di assicurare un minimo di corrispondenza, per l'efficacia della rettifica, tra la lunghezza dell'articolo e quello della rettifica; ciò anche considerando che è il limite delle trenta righe e non l'estensione delle stesse a dover essere interpretato in senso restrittivo». Secondo RICCIUTO, *Sui limiti alla cronaca giudiziaria*, in questa *Rivista*, 1992, 463 ss., il limite prescritto dalla legge deve essere comunque rapportato all'effettiva lunghezza del testo oggetto della rettifica, al fine di rendere attuale ed efficace il diritto al contraddittorio). Nel caso di specie il Collegio, considerato il limite delle trenta righe quale questione dirimente che di per sé rende superfluo ogni altro accertamento, ha rilevato che, dal mero confronto del testo della rettifica richiesto dal Comune e del testo da rettificare, il primo risulta avere una lunghezza maggiore rispetto a quella consentita dalla legge. Peraltro su questo argomento costituiscono principi unanimemente condivisi, da un lato, quello secondo cui il direttore non è tenuto a pubblicare una rettifica che violi i limiti previsti *ex lege* nonché, dall'altro lato, quello per cui il direttore stesso non può in alcun modo intervenire sul testo della rettifica modificandolo al fine di ricondurlo entro il limite di legge (sul principio in forza del quale l'obbligo di pubblicare la rettifica non sorge nell'ipotesi in cui essa risultasse essere di lunghezza maggiore rispetto a quella fissata dalla legge e sul divieto del direttore del giornale di ridurre lo scritto nei limiti di legge cfr. alcune pronunce risalenti, tutte precedenti alla legge n. 416/1981, i cui principi, però, debbono ritenersi ancora validi ed operanti alla luce della nuova formulazione della norma: Cass., 16 aprile 1971, in *Foro it. rep.*, 1973, voce *Stampa*, II, 20; Trib. Verona, 11 novembre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, voce *Stampa*, n. 37). Il direttore responsabile non ha alcuna possibilità di ridurre, riassumere o altrimenti intervenire sul testo al fine di contenerlo nello spazio richiesto dalla legge (secondo Cass., 29 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, voce *Stampa*, n. 20, il direttore responsabile non sarebbe neanche « tenuto ad eliminare le frasi ingiuriose » eventualmente contenute nel testo approntato da richiedente. Secondo App. Bologna, 15 gennaio 1953, in in *Foro it. rep.*, 1953, voce *Stampa*, n. 22, « variazioni, riassunti o limitazioni » sono « da considerarsi in ogni caso illegittimi ». Analogamente cfr. Trib. Bologna, 10 luglio 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, voce *Stampa*, n. 38 per cui non sono ammesse « modifiche o omissioni »; App. Roma, 29 dicembre 1951, in *Foro it. rep.*, 1953, voce *Stampa*, n. 43. Inoltre, la giurisprudenza di merito ha affermato, in più occasioni, che la pubblicazione non può essere nemmeno accompagnata da note o commenti. Su questo punto cfr., *ex multis*, Pret. Roma, 26 luglio 1989, in *Giust. civ.*, 1990, I, 236; Trib. Monza, sez. dist. Desio, 28 aprile 2004, in *Giur. mer.*, 2004, 67). L'art. 8 cit., dunque, obbliga il direttore a pubblicare la rettifica integralmente, mentre l'autore deve imputare a se stesso di non aver redatto tale rettifica rispettando le condizioni stabilite dalla legge (Cass., 29 aprile 1953, cit.). Il legislatore, dunque, ha riconosciuto il diritto alla pubblicazione integrale, e non parziale, della rettifica e/o smentita subordinando però tale diritto al rispetto del limite legale delle trenta righe. Pertanto, alla stregua di una ragionevole interpretazione letterale e logica dell'art. 8 della legge recante le disposizioni sulla stampa si deve escludere qualsiasi dovere di pubblicazione della rettifica che esorbi i limiti previsti dalla legge e, soprattutto, è da escludere l'attribuzione al direttore del giornale del potere-dovere arbitrario di pro-

cedere secondo criteri obiettivamente ed inevitabilmente discrezionali alla riduzione e conseguente manipolazione (o, peggio ancora, ad un riasunto) del testo di rettifica al fine di ricondurla nei limiti quantitativi fissati dalla legge (Cass. civ., 24 novembre 2010, n. 23853, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 11, 1505, secondo cui l'attuazione del diritto di rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge). Si ritiene che ove il legislatore del 1981 avesse voluto effettivamente stabilire l'opposto criterio della pubblicazione in ogni caso, sia pure parziale, lo avrebbe necessariamente e inequivocabilmente chiarito positivamente. «Ne consegue logicamente ed inevitabilmente che, nella ipotesi in cui tale limite venga superato, viene meno l'obbligo del direttore di procedere alla pubblicazione» (Trib. Bari, ord., 13 giugno 2006, cit., 903. Nello stesso senso cfr. Trib. Roma, 27 aprile 1994, cit., 538; Pret. Roma, 23 dicembre 1992, in questa *Rivista*, 1992, 870). Inoltre, nel caso in cui l'omessa pubblicazione della rettifica appaia giustificata dall'effettivo superamento del limite delle trenta righe fissato dalla legge, bisogna escludere non solo la possibilità del direttore di intervenire modificando il testo al fine di ricondurlo entro i limiti legali ma altresì è da escludere il potere del giudice, in quanto soggetto terzo ed imparziale per definizione, di sostituirsi *motu proprio* al direttore inadempiente ovvero al richiedente l'ordine di pubblicazione della rettifica per ricondurla nella misura legale (su questo argomento cfr. GIUFFRIDA, *op. cit.*, 243, il quale accede alla tesi dell'intangibilità in assoluto da parte di altri della rettifica così come concepita dall'interessato, trattandosi di tipica dichiarazione di parte). Inoltre, quanto alle modalità di attuazione del diritto di rettifica, l'art. 8, comma secondo, della legge n. 47/1948, prevede che le dichiarazioni devono trovare pubblicazione «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui riferiscono» al fine di consentire una contrapposizione dialettica tra mass-media e soggetto che si ritiene lesa dalla notizia e che permetta di raggiungere, in tempi celeri, l'opinione pubblica con la medesima forza informativa accordata alla notizia pregiudizievole. Pertanto la rettifica deve essere pubblicata nella stessa pagina della notizia originaria (Cass. civ., 24 novembre 2010, n. 23853, cit.; Pret. Roma, 5 luglio 1990, in questa *Rivista*, 1991, 156), non essendo sufficiente a soddisfare il diritto del richiedente l'inserimento del testo in altra pagina o rubrica in quanto, evidentemente, ne verrebbero immediatamente frustrate l'equivalenza mediatica e l'identità informativa (Pret. Roma, 10 luglio 1990, secondo cui «la collocazione della rettifica tra le Lettere non può considerarsi soddisfattiva del diritto fatto valere»). Soltanto una rettifica dotata di pari forza sul piano della penetrazione informativa è idonea a contrastare l'originaria comunicazione e, dunque, le modalità prescritte dalla legge per la pubblicazione della rettifica devono considerarsi tassative ed inderogabili (in questo senso cfr. Pret. Roma, 5 luglio 1990, cit.). Nel caso di specie il direttore responsabile ha ommesso di pubblicare sul quotidiano le dichiarazioni rese dall'interessato ma ha altresì manipolato ed adattato i contenuti e la struttura del testo da questi predisposto, mutando arbitrariamente il *genus* di rettifica in quello di «lettera», con anteposizione di titolazione ed aggiunta di commento in calce. Pertanto è chiaro che la pubblicazione dello scritto in una pagina diversa rispetto a quella in cui era stata pubblicata la notizia originaria non è idonea, nemmeno sul piano



potenziale, a raggiungere l'attenzione della medesima platea che invece con certezza ha appreso i contenuti dell'articolo lesivo. È evidente che non può essere attribuito alla stessa controparte di colui che richiede la rettifica il potere di selezionare le argomentazioni del richiedente o comunque di incidere sul testo della rettifica stessa. Infatti, l'illegittima manipolazione del brano non può nemmeno trovare giustificazione nell'eccessiva lunghezza del testo la quale avrebbe sì consentito il diniego di pubblicazione delle dichiarazioni di rettifica ma non sicuramente la selezione degli argomenti (chiarissimo, sul punto, Trib. Roma, 27 aprile 1994, cit.).

FRANCESCA BOSSI